

Il Giudice relatore dott.ssa Maurizia Giusta  
Visto il provvedimento reso dal Presidente in  
data 10.3.2006 con il quale questo Giudice è  
stato nominato relatore della causa n.34405/2005  
R.G.;

Vista l'istanza di fissazione di udienza  
collegiale depositata ai sensi dell'art.8 del  
D.lgs. n.5/2003 dagli attori ~~XXXXXXXXXX~~ e  
~~XXXXXXXXXX~~ in data 14.2.2006;

Ritenuta la ritualità del deposito di tale  
istanza;

Rilevato che nell'anzidetta istanza la difesa  
degli attori ha eccepito il fatto che "la Banca  
convenuta non ha notificato alcuna comparsa di  
costituzione e risposta nelle forme previste e  
nei termini indicati di sessanta giorni  
assegnate ai sensi dell'art.2, c.1, lett.c) del  
D.Lgs.17.1.2003 n.5";

che, pertanto, a dire degli attori, la  
costituzione in giudizio effettuata dalla  
convenuta deve ritenersi tardiva e tale da non  
sanare le decadenze richiamate, con ogni  
conseguenza e declaratoria processuale del caso;  
Osserva il Giudice rel. che tale eccezione non è  
fondata, dovendosi considerare che:

- la notifica della comparsa di risposta,  
effettuata in data 23.1.2006, sia a mezzo fax,  
sia a mezzo posta elettronica certificata è  
avvenuta nel rispetto della normativa di cui  
all'art.17 lettere a) e b) del D.Lgs. n.5/2003;  
infatti la difesa della convenuta ha eseguito la  
notificazione in esame al numero di fax e  
all'indirizzo di posta elettronica indicati dagli  
attori -per le notificazioni e comunicazioni-  
nell'atto di citazione introduttivo del giudizio;  
l'indicazione, negli atti processuali, del numero  
di fax e dell'indirizzo di posta elettronica  
segnala in modo univoco la volontà della parte di  
avvalersi anche degli strumenti di notifica  
previsti dall'art.17 cit., in alternativa a  
quelli tradizionali di cui agli artt.136 e segg.  
C.P.C.;

l'interpretazione che ritiene applicabile alle  
nuove modalità di notifica la disposizione  
dell'art.137 C.P.C. e quindi domanda comunque  
all'ufficiale giudiziario l'invio dell'atto via  
fax e quello a mezzo posta elettronica (secondo

l'interpretazione data dal Tribunale di Monza), pare restrittiva e tale da privare di significato e di portata innovativa la disposizione in esame, volta a finalità di semplificazione ed efficienza del sistema;

la necessità, richiamata dal secondo comma dell'art.17 D.lgs.cit., che le nuove modalità di notifica siano effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi, risulta rispettata nel caso in esame, considerando che:

-per quanto riguarda la notifica a mezzo posta elettronica certificata: l'atto è stato esattamente recapitato all'indirizzo e-mail segnalato in atto di citazione; l'art.14 D.P.R. 28.12.2000, n.445 (modificato dall'art.3 D.P.R. n.68/2005) dispone che " il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito al mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore".

La provenienza, integrità, autenticità e la data di consegna del messaggio sono garantite dal gestore di posta elettronica certificata, il quale fornisce al mittente una ricevuta di spedizione (c.d presa in carico, messaggio generato e inviato automaticamente al mittente dal gestore del sistema di trasporto delle informazioni, nel momento in cui il messaggio inviato è reso disponibile al destinatario medesimo nella sua casella di posta elettronica) ed una ricevuta di avvenuta consegna del messaggio al destinatario.

La firma digitale del documento garantisce l'integrità del medesimo.

In questo senso, l'art.14 D.P.R. cit. prevede che "la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna equivale alla notificazione per mezzo posta nei casi consentiti dalla legge".

Da quanto osservato, appare evidente che ai fini del perfezionamento della notifica non è necessario che il destinatario visualizzi la

posta elettronica, essendo sufficiente soltanto che il gestore del sistema di trasporto delle informazioni renda accessibile l'atto al destinatario, alla stessa stregua di quanto avviene con la posta ordinaria pervenuta all'indirizzo fisico del destinatario.

Vi è in atti la prova che la convenuta abbia correttamente effettuato la notifica a mezzo posta elettronica certificata dell'atto digitalmente sottoscritto, nel rispetto della normativa regolamentare richiamata dall'art.17.

Per quanto riguarda la notifica a mezzo telefax, anche tale modalità appare conforme alla normativa regolamentare in materia, avendo il difensore della convenuta inviato copia della comparsa costitutiva al numero indicato nell'atto di citazione, con attestazione della conformità della copia notificata all'originale (doc.86).

La notifica in esame deve, pertanto, ritenersi validamente perfezionata e comunque idonea al raggiungimento dello scopo, avendo gli attori, nell'istanza di fissazione di udienza in cui hanno eccepito l'inesistenza e/o nullità della notifica, svolto anche difese nel merito, opponendosi alla prova testimoniale dedotta dalla convenuta nella comparsa costitutiva e richiedendo l'ammissione alla prova contraria.

Quanto ai mezzi istruttori dedotti dalle parti: Ritenuto superfluo l'interrogatorio formale della convenuta (volto a provocare la confessione giudiziale) nei confronti di una parte che si è costituita in giudizio e ha assunto difese incompatibili con tale finalità, respinge tale istanza;

Respinge l'istanza di C.T.U. formulata dagli attori in quanto esplorativa;

respinge in quanto tardive le ulteriori domande istruttorie contenute nell'istanza di fissazione d'udienza (pag.5 ultima parte), potendo detta istanza contenere solo la formulazione delle istanze istruttorie già proposte;

Ammette la prova testimoniale dedotta dalla convenuta, con esclusione dei capitoli nn.1, 12,13,30,31 (irrilevanti; del n.32 (di contenuto negativo); Riserva alla decisione collegiale la decisione relativa alla capacità dei testi ex art.246 C.P.C.

Fissa, ai sensi dell'art.12 dell'anzidetto decreto, udienza avanti al Collegio alli 22.9.2006 *re 11*  
ed invita le parti a depositare almeno cinque  
giorni prima di tale udienza memoria  
conclusionali.

Torino, 18.4.2006

Il Giudice: *Maurizio Giunta*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
19 APR. 2006  
IL CANCELLIERE  
D.ssa Sonia NEHRITI